



COMUNE DI ARCUGNANO

PROVINCIA DI VICENZA

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.RO 6 DEL 28.01.1999

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 20.03.2007

---

**INDICE:**

INDICE: .....	1
ART. 1 Oggetto del Regolamento .....	2
ART. 2 Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni .....	2
ART. 3 Domanda di occupazione .....	3
ART. 4 Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione .....	3
ART. 5 Registro delle concessioni .....	3
ART. 6 obblighi del concessionario .....	4
ART. 7 Interventi non soggetti a concessione preventiva per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .....	4
ART. 8 Decadenza ed estinzione della concessione .....	5
ART. 9 Modifica, sospensione revoca della concessione .....	5
ART. 10 Prescrizioni per le occupazioni .....	5
ART. 11 Rinnovo della concessione .....	6
ART. 12 Commercio su aree pubbliche .....	6
ART. 13 Classificazione delle strade .....	6
ART. 14 Applicazione del canone .....	7
ART. 15 Soggetto passivo .....	7
ART. 16 Tariffe .....	7
ART. 17 Disciplina delle tariffe .....	8
ART. 18 Agevolazioni, maggiorazioni .....	8
ART. 19 Esenzioni .....	9
ART. 20 Pagamento, rateizzazione, riscossione coattiva del canone .....	10
ART. 21 Sanzioni .....	10
ART. 22 Vigilanza .....	11
ART. 23 Disposizioni finali e transitorie .....	11

## **ART. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

## **ART. 2**

### **Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione spazi ad aree pubbliche, anche se temporanea è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - a) difformi dalla disposizione dell'atto di concessione;
  - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molesti arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

### **ART. 3**

#### **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve contenere:
  - a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) Nel caso di soggetto diverso da quelle di cui alla lett. A), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel casi di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministrazione;
  - c) Nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministrazione di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
  - d) L'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico, o del bene che si richiede di occupare;
  - e) La superficie o estensione lineare che si intende occupare;
  - f) La durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
  - g) Il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

### **ART. 4**

#### **Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 (sessanta) giorni, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
3. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) Gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
  - b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) La durata della concessione la frequenza dell'occupazione;
  - d) L'obbligo di corrispondere, se dovuto, il canone di concessione;
  - e) L'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

### **ART. 5**

---

## **Registro delle concessioni**

1. Il responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
  - a) il numero della concessione
  - b) il nominativo del concessionario
  - c) il luogo dell'occupazione
  - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione
  - e) la superficie occupata
  - f) le date di inizio e termine dell'occupazione

## **ART. 6 obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - b) Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
  - c) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) Divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) Versamento del canone, se dovuto, alle scadenze previste.

## **ART. 7 Interventi non soggetti a concessione preventiva per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. Non sono soggette a preventiva concessione, purché non previsto in singoli casi da norme speciali, le seguenti occupazioni:
  - a) Interventi di assoluta necessità ed urgenza disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità e nei limiti necessari a tale finalità.
  - b) la realizzazione di occupazioni di assoluta necessità ed urgenza, anche non ordinate dal Sindaco, volte al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nei limiti a ciò necessari ed a norma del Codice della strada.
2. Le occupazioni di cui al comma 1 sono eseguite sotto la personale responsabilità del proprietario o dal possessore ad ogni titolo dell'assuntore e dell'eventuale direttore dei

lavori; è fatto obbligo alle predette persone contestualmente all'inizio dell'occupazione di darne immediata e dettagliata comunicazione al Sindaco, anche con preavviso telegrafico o altro mezzo idoneo a tal fine; entro 5 (cinque) giorni dall'occupazione, chiunque sia interessato, dovrà richiedere la concessione dell'occupazione così come previsto dal presente regolamento.

### **ART. 8**

#### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dalla concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte e la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
3. In deroga alla precedente 2° comma resta salva la facoltà per gli eredi legittimi, in possesso dei requisiti soggettivi, di subentrare nella concessione con semplice comunicazione al preposto ufficio competente.

### **ART. 9**

#### **Modifica, sospensione revoca della concessione**

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

### **ART. 10**

#### **Prescrizioni per le occupazioni**

1. Le concessioni sono a titolo personale e valgono solo per le località, la durata e gli scopi per i quali sono state rilasciate.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

## **ART. 11**

### **Rinnovo della concessione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo, salvo sopravvenuti casi di urgenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

## **ART. 12**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

## **ART. 13**

### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per la occupazione temporanea o permanente di suolo, che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 4 categorie:
  - 1<sup>a</sup> categoria: centro abitato di Torri (con esclusione di Piazza M. Rumor, V.le N. Pozza e Piazzetta T. Maruzzo), Tormeno, Sant'Agostino comprensivi anche di zona industriale;
  - 2<sup>a</sup> categoria: centro abitato di Arcugnano, Lapio, Pianezze, Fimon, Villabalzana e Perarolo;
  - 3<sup>a</sup> categoria: tutte le zone periferiche non individuate all'interno dei centri abitati;
  - 4<sup>a</sup> categoria: Piazza M. Rumor, V.le N. Pozza e Piazzetta T. Maruzzo;La misura di applicazione del canone per ogni singola categoria è così suddivisa:
  - per la 1<sup>a</sup> categoria del 100%
  - per la 2<sup>a</sup> categoria del 60%
  - per la 3<sup>a</sup> categoria del 30%
  - per la 4<sup>a</sup> categoria del 130%.

## **ART. 14**

### **Applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Per le occupazioni temporanee reiterate nel corso dell'anno per lavori di impianti di pubblici servizi, potrà procedersi alla determinazione di un canone annuo forfetario mediante convenzione.
4. Per le occupazioni di spazi pubblicitari con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità.  
Non sono computabili i sostegni al suolo.

## **ART. 15**

### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indirettamente da uno o più contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice civile.

## **ART. 16**

### **Tariffe**

1. Le occupazioni di suolo pubblico, a carattere permanente e temporaneo, sono soggette al pagamento del canone, stabilito nelle misure approvate dalla Giunta Comunale.
2. Il canone per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto di aziende erogatrici di pubblici servizi è ridotto del 50% se riferito ad attività strumentali. In sede di prima applicazione il canone è determinato secondo il criterio previsto dal 2° comma dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97:
  - a) € 0,65 (zero/65), ex Lire 1.250 (milleduecentocinquanta) per utente;
  - b) Misura canone annuo non inferiore ad € 516,46 (cinquecentosedici/46), ex lire 1.000.000 (unmilione).

---

La medesima misura di € 516,46 (cinquecentosedici/46), ex lire 1.000.000 (unmilione), è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al presente comma, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. La misura del canone è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **ART. 17**

#### **Disciplina delle tariffe**

1. Le tariffe del canone per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio successivo.
2. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente viene assunta, fatte salve le normative statali e regionali ecc..., che ne modificassero i termini di approvazione e di applicazione.
3. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

### **ART. 18**

#### **Agevolazioni, maggiorazioni**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 66 (sessantasei) per cento.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 (cinquanta) per cento.
3. La tariffa è ridotta del 50 (cinquanta) per cento, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni.  
La tariffa è ulteriormente ridotta del 50 (cinquanta) per cento, per le occupazioni di durata non inferiore a 30 giorni rimosse mediante convenzione o per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente.
4. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento.
5. Se un'occupazione temporanea si protrae per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché raggiunga o superi l'anno, si applica la tariffa temporanea ordinaria aumentata del 20 (venti) per cento.
6. L'occupazione oraria è fissata in 1/24 della tariffa giornaliera.

- 
7. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 (cinquanta) per cento.
  8. Per le occupazioni poste in essere con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa è ridotta del 80 (ottanta) per cento.  
La relativa superficie di utilizzo è calcolata in ragione:  
50% sino a mq 100  
25% per la parte eccedente mq 100 e fino a mq 1.000  
10% per la parte eccedente i mq 1.000

## **ART. 19**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) Le occupazioni per i parcheggi e e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - b) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, Proloco e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
  - c) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
  - d) Le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione.
  - e) Le occupazioni cimiteriali.
  - f) Tende, fisse o retrattili.
  - g) Balconi, verande, e bow-windows.
  - h) Accessi e passi carrai.
  - i) Autovetture adibite al trasporto pubblico.
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione de canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
  - a) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero, istituzionali a scopo benefico.
  - b) Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni patrocinate dal Comune.
  - c) Luminarie natalizie.
  - d) Commercio in forma ambulante, mestieri, girovaghi e artisti con soste non superiori a 60 minuti.
  - e) Occupazioni occasionali di pronto intervento.

- 
- f) Occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazioni di arredo urbano.
  - g) Occupazione per effettuazione ai traslochi.
  - h) Occupazione per attività di manutenzione del verde.

## **ART. 20**

### **Pagamento, rateizzazione, riscossione coattiva del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. il rilascio della concessione è condizionato al pagamento del canone da effettuarsi mediante versamento con bollettino di conto corrente postale, oppure direttamente alla Tesoreria comunale o altri eventuali mezzi di pagamento che saranno previsti in futuro.
3. Per le annualità successive il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 Gennaio, con le modalità medesime.
4. Per importi superiori ad € 258,23 (duecentocinquantesette/23), ex lire 500.000 (cinquecentomila), è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate bimestrali. L'omesso o tardivo versamento di una rata fa decadere il beneficio.
5. La riscossione coattiva avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali del Comune.

## **ART. 21**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei criteri individuati con la delibera di G. C. n. 185 del 15.09.1998 (oltre agli interessi moratori del 5% annuo) ed eventuali successive modificazioni. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.
2. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) dal Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 456 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 17 - comma 5 - del presente Regolamento.

## **ART. 22**

### **Vigilanza**

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico ed il controllo sull'avvenuto pagamento del canone, sono di competenza del Comando di Polizia Municipale.

## **ART. 23**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999;
2. Tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento, si intendono abrogate alla data odierna in vigore del medesimo.
3. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, valgono le disposizioni di legge.